



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

Servizio Contabilità e Servizi Socio - Culturali
Ufficio Educ. e Cultura

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N° 134 del 30.08.2010

OGGETTO: RESISTENZA IN GIUDIZIO DA PARTE DEL COMUNE DI GREVE IN CHIANTI CONTRO IL RICORSO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SIG. FERRUZZI RAFFAELLO PER L'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DELLA G. C. N° 81 DEL 24/5/2004.

L'anno duemiladieci e questo dì trenta del mese di agosto alle ore 16,30 in Greve in Chianti nella Sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

All'appello risultano:

BENCISTA' ALBERTO	Sindaco	Presente
BURGASSI LETIZIA	Assessore	Presente
FORNI MARCELLO	Assessore	Presente
FORZONI SIMONA	Assessore	Presente
ROMITI STEFANO	Assessore	Presente
SOTTANI PAOLO	Assessore	Presente
VANNI TOMMASO	Assessore	Presente

Presenti N. 7 Assente N. 0

Assume la Presidenza il Sindaco Alberto Bencistà, partecipa la sottoscritta Dott.ssa Sandra Falciai Vice Segretario Generale incaricato della redazione del verbale.



LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto il ricorso avanti al Presidente della Repubblica contro il Comune di Greve in Chianti (prot. 010/18781) proposto dal Sig. Raffaello Ferruzzi, nella sua qualità di titolare e legale rappresentante della ditta "Cinema Teatro A. Boito", rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Pierluigi, per l'annullamento previa sospensione della deliberazione emessa dal Comune di Greve in Chianti n° 81 in data 24/5/2004 avente ad oggetto "Presenza d'atto di risoluzione contrattuale cinema all'aperto contenzioso pendente Ferruzzi Raffaello/Comune di Greve in Chianti;

Dato atto che questa Amministrazione intende resistere in giudizio avverso il ricorso suddetto in quanto nella citata deliberazione era già stato preso atto della dichiarata esplicita volontà del Sig. Ferruzzi di recedere dal contratto ed, in effetti il Sig. Ferruzzi con la citazione a suo tempo notificata aveva chiesto la risoluzione del contratto del quale non dovrebbe oggi pretendere l'esecuzione;

Vista la precedente deliberazione n° 92 del 14/6/2010 relativa alle spese giudiziali e legali da porsi a carico della parte soccombente;

Considerato che questa Amministrazione Comunale esprime con il presente atto deliberativo l'indirizzo di massima di applicare rigidamente l'art. 91 c.p.c. e cioè di non procedere alla compensazione delle spese legali derivanti dal giudizio tra le parti, dando mandato al Responsabile del Servizio competente di informare il legale di fiducia di tale indirizzo dell'Amministrazione Comunale inerente le spese della lite;

Vista la copertura assicurativa legale dell'Ente, fornita dalla polizza di Tutela Giudiziaria, contratta da questa Amministrazione;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile del Servizio Contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Con n. 7 voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di resistere in giudizio al ricorso avanti al Presidente della Repubblica (prot. 010/18781) contro il Comune di Greve in Chianti proposto dal Sig. Raffaello Ferruzzi, rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Pierluigi, per l'annullamento della deliberazione n° 81 del 27/4/2004;
- 2) di affidare l'incarico di difesa in giudizio contro il suddetto ricorso all'Avv. Vincenzo Farnararo di Firenze già precedentemente difensore con vittoria sullo stesso argomento utilizzando somme residuali attinenti a disposizione sul Bilancio dando atto che l'incarico è comprensivo di ogni facoltà compresa quella di proporre eventuale appello e informando, nel contempo, lo stesso dell'indirizzo di massima dell'Amministrazione Comunale di applicare l'art. 91 c.p.c. e cioè di non procedere alla compensazione delle spese legali derivanti dal giudizio tra le parti;



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

- 3) di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Economato che provvederà ad aprire il sinistro usufruendo della copertura assicurativa dell'Ente.

Successivamente,

attesa l'urgenza di provvedere,

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D. lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive disposizioni;

Con n. 7 voti favorevoli

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

MV/mv

ss